

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 28 - numero 6083 di Martedì 19 maggio 2026**

# **MoVaRisCh 2026: evoluzione continua nella valutazione del rischio chimico**

*Cosa cambia nella valutazione del rischio chimico con il nuovo MoVaRisCh 2026? Qual è l'impatto operativo per le aziende? Ci sono strumenti che possono aiutare le aziende? Le soluzioni software proposte da Blumatica.*

La **valutazione del rischio chimico** è un processo dinamico che, per essere efficace, deve rispondere all'evoluzione scientifica e legislativa. Infatti, l'aggiornamento del quadro normativo ed il progresso delle conoscenze tossicologiche rendono indispensabile il continuo adeguamento degli strumenti di calcolo e valutazione.

In questo scenario si colloca l'aggiornamento, pubblicato il 28 Febbraio 2026, di uno dei modelli più importanti di valutazione del rischio chimico, il **MoVaRisCh**. L'aggiornamento - **MoVaRisCh 2026** - prosegue il percorso di revisione del modello consolidatosi negli anni precedenti, recependo importanti modifiche introdotte dal **D.Lgs 135/2024** (tutele per i reprotossici) ed allineandosi ai **Regolamenti Europei REACH e CLP**.

Il modello, inoltre, si evolve per integrare le nuove conoscenze sugli interferenti endocrini e per allinearsi ai nuovi standard delle **Schede di Dati di Sicurezza (SDS)** conformi al **Regolamento (UE) 2020/878**.

**Cos'è il modello MoVaRisCh? Cosa cambia nella valutazione del rischio chimico con il MoVaRisCh 2026? Qual è l'impatto operativo per le aziende? Ci sono strumenti che possono aiutare le aziende nel processo di valutazione garantendo anche la conformità alla normativa?**

Cos'è il modello MoVaRisCh?

Cosa cambia nella valutazione del rischio chimico?

Qual è l'impatto operativo per le aziende? Ci sono strumenti di supporto?

## **Cos'è il modello MoVaRisCh?**

Il **MoVaRisCh**, acronimo di *Modello di Valutazione del Rischio Chimico*, è uno degli strumenti più utilizzati per stimare il rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi, in conformità al Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/2008.

Questa metodologia rappresenta lo standard di riferimento per le PMI italiane per stimare e quantificare il rischio per la salute dei lavoratori con un algoritmo pesato tramite la formula seguente:

$$R = P \times E$$

Dove:

- **"P"** (Pericolo): valore numerico (score da 1 a 10) determinato dalle proprietà intrinseche della sostanza o di una miscela (frasi H e EUH);
- **"E"** (Esposizione): calcolata in base alle modalità di utilizzo dell'agente chimico, che generano il livello di esposizione dei lavoratori su parametri quali quantità utilizzate, tipologia d'uso, tempi di esposizione;
- **"R"** (Indice di Rischio): risultato che permette di classificare l'esposizione dei lavoratori e orientare le misure di prevenzione.

Il risultato classifica il rischio in **tre zone**:

- **Zona Verde** (Irrilevante per la salute): richiede misure generali di sicurezza;
- **Zona Arancio** (zona critica con intervallo di incertezza tra 15 e 21): tale intervallo di incertezza, ancor più enfatizzato, richiede la revisione scrupolosa dei punteggi e, prima della classificazione in rischio irrilevante per la salute, il parere obbligatorio del Medico Competente per la decisione finale;
- **Zona Rossa** (Rischio elevato): impone l'adozione di misure specifiche (sorveglianza sanitaria, DPI di III categoria, monitoraggi ambientali).

Valori dell'indice di rischio R secondo il modello Mo.Va.Ris.Ch.

	Valori di Rischio (R)	Classificazione
RISCHIO IRRILEVANTE	$0,1 \leq R < 15$	<p><b>ZONA VERDE</b>                      Rischio irrilevante per la salute                      Consultare il medico competente</p>
	$15 \leq R < 21$	<p><b>ZONA ARANCIO</b>                      Intervallo di incertezza</p> <p>È necessario, prima della classificazione in <b>rischio irrilevante per la salute</b>, rivedere con scrupolo l'assegnazione dei vari punteggi, rivedere le misure di prevenzione e protezione adottate e <b>consultare il medico competente per la decisione finale</b></p>
RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRELEVANTE	$21 \leq R \leq 40$	<p>Rischio superiore al <b>rischio chimico irrilevante per la salute</b>.                      Applicare gli articoli 225, 226, 299 e 230 D. Lgs 81/08</p>
	$40 < R \leq 80$	<p><b>Zona di rischio elevato</b></p>
	$R > 80$	<p>Zona di grave rischio. Riconsiderare il percorso dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale implementazione.                      Intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità della manutenzione.</p>

# Cosa cambia nella valutazione del rischio chimico?

L'aggiornamento **MoVaRisCh 2026** rappresenta un'importante evoluzione tecnica per allinearsi ai nuovi standard europei sulla classificazione delle sostanze, in particolare al:

- **D. Lgs. 135/2024** che ha modificato il **Titolo IX (D.Lgs 81/2008)**;
- **Regolamento (UE) 2020/878**, che aggiorna i requisiti delle schede di dati di sicurezza (SDS);
- **Regolamento delegato (UE) 2021/979** (per il biossido di titanio) e **Regolamento Delegato (UE) 2023/707**.

Il modello continua a mantenere la sua natura di strumento semplificato, pensato per consentire alle imprese di effettuare valutazioni strutturate senza ricorrere necessariamente a misurazioni dirette.

La **metodologia resta invariata** ma vengono aggiornati alcuni parametri e criteri di valutazione, soprattutto in relazione alla classificazione delle sostanze in ambito tossicologico e all'evoluzione del quadro normativo europeo (Regolamento CLP), in particolare rispetto al biossido di Titanio (TiO<sub>2</sub>).

Vediamo nel dettaglio alcune novità salienti:

**1. Classificazione Biossido di Titanio (TiO<sub>2</sub>)** - Non essendo più classificato come cancerogeno per inalazione, per il biossido di titanio (TiO<sub>2</sub>) le indicazioni di pericolo EUH211 ed EUH212 non vengono più incluse nel calcolo del punteggio di pericolosità.

Questo aggiornamento elimina una precedente sovrastima del rischio, rendendo la valutazione più aderente alla reale esposizione.

Informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza	
EUH208	Contiene Nome sostanza sensibilizzante. Può provocare una reazione allergica.
EUH380	Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
EUH381	Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
EUH211	<del>Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie</del>
EUH212	<del>Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri</del>
Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa	

**2. Punteggio dei sensibilizzanti cutanei** - Per i sensibilizzanti cutanei è stata introdotta una distinzione più precisa nei punteggi: le sostanze classificate come **Skin Sens. 1A** assumono un valore pari a 4,00, mentre le **Skin Sens. 1B** vengono valutate con punteggio 2,50.

Questo consente una differenziazione puntuale tra livelli di pericolosità che, in precedenza, risultavano meno distinti.

EUH208	Contiene Nome sostanza sensibilizzante. Può provocare una reazione allergica.	4,00
EUH380	Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani	10,00
EUH381	Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani	8,00
	Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo con score $\geq 8$	5,50
	Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo diversa dalla tossicità di categoria 4 e dalle categorie relative all'irritazione inalatoria, narcosi e reazione con score $< 8$ ; oppure contenenti sostanze sensibilizzanti cutanee di cat. 1A	4,00
	Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa per via inalatoria appartenente alla classe di pericolo della tossicità di categoria 4, di reazione, di narcosi e di irritazione inalatoria o almeno una sostanza sensibilizzante cutanea di cat. 1B	2,50
	Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa per via cutanea/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo relativa ai soli effetti acuti con score $\geq 3$	2,25
	Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza alla quale è stato assegnato un valore limite d'esposizione professionale	2,25

3. **Aggiornamento dell'elenco delle indicazioni di pericolo** - Il codice **EUH207** è stato rimosso tra quelli che contribuiscono a determinare punteggi elevati (? **8**), con un conseguente impatto sulla classificazione complessiva del rischio in alcuni casi specifici. Inoltre, sono state introdotte note applicative relative alle indicazioni EUH, da applicarsi nel caso in cui la miscela è classificata come pericolosa.

4. **Allineamento con le Schede di Sicurezza (SDS)** - Il modello, inoltre, richiede esplicitamente l'utilizzo di **Schede di Sicurezza (SDS)** aggiornate secondo il **Regolamento (UE) 2020/878**. Questo implica che molte valutazioni effettuate in passato, se basate su SDS non aggiornate, potrebbero oggi risultare non conformi e richiedere una revisione della sorveglianza sanitaria, un monitoraggio ambientale periodico oppure l'adozione di **DPI specifici**.

## Qual è l'impatto operativo per le aziende? Ci sono strumenti di supporto?

Per le aziende e i professionisti della sicurezza, questo aggiornamento si traduce in un'attività impellente:

- verificare le valutazioni già effettuate nel caso in cui occorra ricalcolare gli indici;
- aggiornare le classificazioni delle sostanze utilizzate, qualora siano state adottate sds non aggiornate;
- riallineare il DVR alle nuove indicazioni.

Non bisogna ripartire da zero ma fare un controllo puntuale e, dove necessario, adeguare i parametri per mantenere la coerenza normativa e tecnica della valutazione. È un passaggio che rientra nella normale gestione della sicurezza ma che richiede attenzione per evitare disallineamenti tra documentazione, realtà operativa e obblighi di legge.

L'aggiornamento MoVaRisCh 2026 non è un'opzione, ma una necessità tecnica per garantire la **conformità al Titolo IX del D.Lgs 81/2008**.

### **Ci sono strumenti che possono aiutare le aziende?**

L'utilizzo di soluzioni software dedicate non rappresenta solo un supporto operativo, ma diventa parte integrante del processo di valutazione.

**Blumatica DVR** e **Blumatica Chimico Advanced (ADV)**, che sono oggetto di aggiornamento per allinearsi alle nuove disposizioni normative e tecniche, permettono di applicare il **metodo MoVaRisCh** (e non solo) in modo guidato, accompagnando il professionista nelle diverse fasi della valutazione e riducendo il margine di errore.

I software sono integrati con database aggiornati di sostanze chimiche, riconoscendo così automaticamente le indicazioni di pericolo ed attribuendo i corretti punteggi in funzione delle classificazioni più recenti.

Inoltre, è possibile creare diverse schede di valutazione per gruppo omogeneo ed effettuare il calcolo del rischio cumulativo in modo strutturato e coerente con il modello, supportando il professionista nelle decisioni e nel coinvolgimento del Medico Competente.

Con **Blumatica Chimico** rispetti appieno l'algoritmo di calcolo e mantieni aggiornate le valutazioni.

Con **Blumatica DVR** gestisci al meglio la salute e la sicurezza sul lavoro.

[Scopri e prova gratuitamente Blumatica Chimico](#)

Per avere altri dettagli sulle soluzioni software per migliorare la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è possibile visitare il sito [Blumatica](#) e scrivere a [commerciali@blumatica.it](mailto:commerciali@blumatica.it).

